



CITTÀ DI CUSTONACI

PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

Ordinanza N.
Data di registrazione

4
28/03/2024

**OGGETTO: ELIMINAZIONE STERPAGLIE E PULITURA DI AREE PRIVATE -
PREVENZIONE RISCHIO INCENDI.**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL T.U.O.E.L.

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 " Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art.16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il vigente "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;

ACCERTATO lo stato di incuria e di abbandono di alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata, specie quelli aventi i fronti su strade presenti sul territorio comunale, invasi da erba, rovi e sterpaglie;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità

CONSIDERATO, peraltro, che, con l'approssimarsi della stagione estiva, le abbondanti sterpaglie sui bordi stradali, oltre che a nuocere al decoro del territorio comunale, possono favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di monitorare e regolamentare le vie di accesso ai boschi, alla Riserva Naturale Orientata Monte Cofano, al Parco Sub Urbano di Cerriolo e quelle poste a valle, poiché la mancata pulitura delle erbacce costituisce un notevole rischio per l'insorgenza di incendi, soprattutto nel periodo estivo, con il conseguente aumento del rischio di caduta massi dai versanti montuosi sulle abitazioni e sulle strade adiacenti alle stesse aree private e di interesse pubblico;

RITENUTO necessario, per evitare danni ed attenuare gli effetti devastanti del fenomeno, predisporre misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi sul Monte Sparagio, nel Parco Sub Urbano di Cerriolo, in c/da Frassino, nella Riserva Naturale Orientata di Monte Cofano ed in particolare, nelle campagne e nelle aree limitrofe e circostanti il centro abitato;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.



CITTÀ DI CUSTONACI

PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

CONSIDERATO, pertanto, inderogabile, provvedere con urgenza alla rimozione della vegetazione spontanea ed alla pulizia delle aree di competenza lungo le strade comunali emanando apposita ordinanza diretta ai proprietari e/o conduttori dei terreni prospicienti le strade comunali per l'eliminazione delle sterpaglie e per la pulizia delle aree, al fine di prevenire possibili rischi di incendi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21/03/2024 con la quale questa amministrazione comunale esprime tutta la sua attenzione nella lotta agli incendi estivi attraverso l'inasprimento delle sanzioni amministrative volte a contrastare lo stato di abbandono ed incuria di molti lotti di terreno ricadenti sul territorio comunale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 01/03/1975 n. 47 e ss.mm.ii.;
- la Legge 04/08/1984, n.424;
- l'art. 38 della Legge n. 142/1990;
- la Legge regionale della Sicilia n. 48/1991;
- l'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225;
- l'art. 29 della Legge 30/04/1992, n. 285, del "Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- l' art. 4 della Legge regionale della Sicilia 31/08/1998, n. 14;
- le leggi e i regolamenti vigenti in Sicilia in materia di P.S. e di Polizia Forestale;

ORDINA

Per le su riportate modificazioni che qui si intendono riportate e trascritte, quanto segue:

1. ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli e non, aventi fronti su strade presenti nel territorio comunale o ubicati in prossimità di boschi e di aree del Demanio Forestale, all'interno o in prossimità della Riserva Naturale Orientata Monte Cofano e del Parco Sub Urbano di Cerriolo, di quelli posti a valle e a lato di essi e, in particolare, nelle campagne e nelle aree limitrofe e circostanti i centri abitati di mantenere le predette aree in perfetto stato di pulizia dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno;
2. di eliminare erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio e procedere alla pulizia di tali aree, al fine di scongiurare ogni problema igienico-sanitario e prevenire rischi di incendio procedendo anche alla realizzazione di fasce parafuoco di almeno metri cinquanta (50) di larghezza per i terreni limitrofi alle aree boschive e di almeno metri venti (20) di larghezza per i restanti terreni limitrofi alle strade comunali, provinciali regionali etc.;
3. il decespugliamento e la rimozione da parte degli Enti interessati (Consorzio ASI, Provincia Regionale di Trapani, società private, etc...) di sterpaglie ed arbusti presenti lungo il ciglio stradale e lungo le strade di accesso ad aree protette o di cui sono responsabili in qualche modo nonché di rimuovere residui di coltivazione e quant'altro possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
4. la ripulitura di giardini privati recintati nonché di case e ville sparse su tutto il territorio comunale ivi compresi i cigli stradali d'accesso alle predette abitazioni;
5. le aree in corso di produzione agricola (seminativi) dovranno garantire una fascia parafuoco di almeno metri otto (8) di larghezza;
6. al Responsabile del 3° Settore/Servizio Manutentivo e U.T.C., di provvedere all'immediata

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.



CITTÀ DI CUSTONACI

PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

- ricognizione e controllo delle aree ricadenti nella pertinenza comunale e di individuare le aree di proprietà privata che necessitano di una adeguata pulizia, attraverso appositi controlli sul territorio comunale, risalendo, anche con l'ausilio della Polizia Municipale e della Protezione Civile, ai proprietari delle stesse.*
7. *I lavori di cui sopra debbono essere eseguiti **entro il 30 aprile di ogni anno**. Decorso detto termine, la Protezione Civile Comunale e la Polizia Municipale dovranno verificare il puntuale adempimento della presente Ordinanza.*
 8. *I lavori e le condizioni di cui ai superiori commi devono essere mantenute costantemente per tutto il periodo che va dal **1° Maggio al 31 Ottobre di ogni anno** e per tale motivo sono vietate sul territorio comunale tutte le azioni o attività determinati, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi.*
 9. *Chiunque si trovi in presenza di incendio ha l'obbligo di darne immediato avviso tramite il Corpo Forestale della Regione Siciliana o altri organi di pronto intervento. Ai proprietari che non avranno provveduto entro il predetto termine, alla eliminazione delle sterpaglie ed alla pulizia delle aree, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa di **Euro 400,00** così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21/03/2024, alla quale si aggiungerà successivo provvedimento di diffida all'adempimento di ripulitura e/o la realizzazione dei viali parafuoco entro 5 giorni dall'avvenuta notifica dello stesso avvertendo che, in caso di inadempienza, sarà cura del Comune procedere alla messa in sicurezza dei lotti di terreno addebitando le spese ai rispettivi proprietari così come previsto da norma di legge ed alla segnalazione degli stessi alla Autorità Giudiziaria per le responsabilità civili e penali ex Art. 423 – 423 bis – 424 – 449 e 650 C.P.;*
 10. *Le condizioni di cui ai superiori commi devono essere mantenute costantemente per tutto il periodo che va dal **01 maggio fino al 31 ottobre di ogni anno**;*
 11. *Nel periodo che va dal **01 maggio al 31 ottobre di ogni anno** sono vietate sul territorio comunale tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi.*

Chiunque si trovi in presenza di incendio di sterpaglie e/o boschivo ha l'obbligo di darne immediato avviso tramite, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

*- **Numero Unico Emergenze 112**;*

- Vigili del Fuoco 115;

- Distaccamento Corpo Forestale di Trapani al Corpo Forestale della Regione Siciliana o ad altri Organi di pronto intervento.

Il Responsabile della Protezione Civile Comunale, congiuntamente con il Comando di P.M. ed il Responsabile del 3° Settore/Servizio Manutentivo e U.T.C., è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Custonaci;

Si dispone che copia della presente Ordinanza sarà trasmessa:

- Al Responsabile del 3° Settore/Servizio Manutentivo e Ufficio Tecnico del Comune di Custonaci;

- Al Responsabile del 2° Settore/Servizio di Protezione Civile e Polizia Municipale del Comune di Custonaci;

- Al Segretario Comunale di Custonaci;

- Al Prefetto di Trapani;

- Al Questore di Trapani;

- Al Presidente della Provincia Regionale di Trapani;



CITTÀ DI CUSTONACI

PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

- *Al Servizio Viabilità della Provincia Regionale di Trapani;*
- *All'Ufficio di Protezione Civile della Provincia Regionale di Trapani;*
- *Al Direttore dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani;*
- *Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Trapani;*
- *Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trapani;*
- *Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Custonaci;*
- *Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani;*
- *All'Ufficio del Genio Civile di Trapani.*

La presente Ordinanza sarà inviata, per conoscenza, ai Responsabili del 1°, 2° e 3° Settore, ai componenti della Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri Comunali.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani oppure, entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Sindaco

Fonte Fabrizio / InfoCamere S.C.p.A.